

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 269/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2012

relativo all'autorizzazione del dicloruro di rame triidrossido come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce condizioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) È stata presentata una domanda di autorizzazione del dicloruro di rame triidrossido a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del dicloruro di rame triidrossido come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».
- (4) Nel proprio parere del 6 settembre 2011 ⁽²⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il dicloruro di rame triidrossido non ha effetti avversi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull'ambiente, e che l'impiego di tale preparato può essere considerato

un'efficace fonte di rame per tutte le specie animali. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del dicloruro di rame triidrossido dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, l'impiego di questo preparato è autorizzato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale, alle condizioni stabilite nell'allegato medesimo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2012

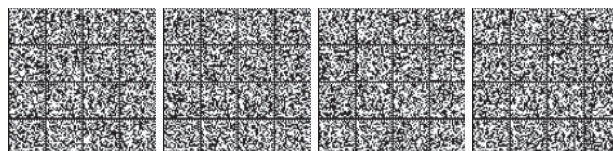
Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2011; 9(9):2355.



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo		Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						Tenore dell'elemento (Cu) in mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %				
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi.										
3b409	—	Dicloruro di rame triidrossido	<i>Caratterizzazione dell'additivo:</i> Formula chimica: Cu₂(OH)₃Cl Numero CAS: 1332-65-6 Atacamite/paratacamite in cristalli in un rapporto compreso tra 1:1 e 1:1,5 Purezza: min. 90 % Cristalli alfa: min. 95 % nel prodotto cristallino Tenore di rame: min. 53 % Particelle < 50 µm: inferiori all'1 % <i>Metodo analitico (1):</i> Per l'identificazione del dicloruro di rame triidrossido in cristalli di atacamite/paratacamite nell'additivo: diffrazione dei raggi X (XRD). Per la determinazione del rame totale nell'additivo e nelle premisce: — EN 15510: plasma accoppiato induttivamente — spettrometria di emissione atomica (ICP-AES) oppure — CEN/TS 15621: plasma accoppiato induttivamente — spettrometria di emissione atomica (ICP-AES) in seguito a mineralizzazione in pressione. Per la determinazione del rame totale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: — spettrometria ad assorbimento atomico (AAS), oppure — EN 15510, oppure — CEN/TS 15621.	Tutte le specie animali	—	—	Bovini — Bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 (in totale) — Altri bovini: 35 (in totale) Ovini: 15 (in totale) Suinetti fino a 12 settimane: 170 (in totale) Crosta: 50 (in totale) Altri animali: 25 (in totale)	1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Sicurezza dell'utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza. 3. L'etichetta contiene la seguente dicitura: — destinato all'alimentazione degli ovini se il tenore di rame nel mangime è superiore a 10 mg/kg: «il tenore di rame in questo mangime può causare l'avvelenamento di talune specie di ovini», — destinato all'alimentazione di bovini dopo l'inizio della ruminazione se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg: «il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».	16 aprile 2022	

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.